

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 76

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

1) TORRI ELENA	SI
2) CAVAZZA GIANALBERTO	SI
3) PRECI CRISTIAN	SI
4) FINETTI MICHELE	NO
5) CARPANI FRANCESCA	SI
6) TAMARRI ZENO	SI
7) DABIZZI ILARIA	NO
8) TAGLIOLI MICHAEL	NO
9) POZZI MASCIA	SI
10) MIGLIANTI PASQUINO	SI
11) TAGLIOLI PAOLO	SI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, CATENACCI GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 9 dell'o.d.g.

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la necessità di istituire un regolamento per il videocontrollo del territorio comunale, ai fini della tutela dei beni appartenenti al patrimonio comunale di cui all'art. 826 Codice Civile e per la tutela della sicurezza urbana così come definita dal Decreto Ministero Interno 05.08.2008, G.U. 09.08.2008;

Tenuto conto delle linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, che si richiamano per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Udito l'intervento del Vicesindaco Cavazza: da vari cittadini abbiamo segnalazione di piccoli atti vandalici nei parchi che sono un costo per l'Amministrazione e segnano un degrado. Se è vero che dobbiamo tutelare l'ordine pubblico, dobbiamo anche prevenire perché non si degeneri in atti più gravi. Siamo in un paese ad economia prevalentemente turistica. La gente va dove sta bene ed è sicura. Noi dobbiamo rispondere con fatti alla richiesta di sicurezza. Dando sicurezza. Per questo proponiamo un regolamento per il videocontrollo. La scelta che andremo a fare sarà condivisa con le singole Consulte. Come attivare il controllo sociale lo decideremo insieme. Ma prima bisogna approvare un regolamento che assicuri la privacy e l'accesso solo nei casi previsti dalla legge, modalità di conservazione dei dati, cartellonistica. Questa sera partiamo con un percorso che passerà anche con la condivisione con le Consulte. Il regolamento si conforma alla liceità e all'utilizzo con proporzionalità e pertinenza. Al controllo tramite videosorveglianza associa il controllo sociale perché non bastano videocamere. C'è il tema dell'informativa per i cittadini. All'art. 10 il regolamento tratta dei diritti dell'interessato.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Lizzano in Belvedere, composto di n. 14 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-
2. di dare atto che copia della presente deliberazione deve essere inviata al Garante della Privacy.

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO.



Comune di Lizzano in Belvedere
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**

INDICE GENERALE

Art. 1 – Premessa.....	2
Art. 2 – Principi generali	2
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 5 – Informativa.....	4
Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	5
Art. 7 – Notificazione.....	5
Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento	6
Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati.....	6
Art. 10 – Diritti dell’interessato.....	7
Art. 11 – Tutela	8
Art. 12 – Provvedimenti attuativi	8
Art. 13 – Pubblicità del Regolamento.....	8
Art. 14 – Entrata in vigore.....	8

Art. 1 – Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Lizzano in Belvedere nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.

2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia protezione dati personali.

3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) per “titolare”, il Comune di Lizzano in Belvedere nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- f) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

i) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

j) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Lizzano in Belvedere.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato d'informativa “minima”.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più informative.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

3. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Lizzano in Belvedere riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale e dai Regolamenti comunali.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- creare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
- conservare e tutelare il patrimonio;
- rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana;
- monitorare e controllare il traffico veicolare in aree strategiche;

2. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune di Lizzano in Belvedere, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il responsabile Ufficio Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Alto Reno è individuato quale responsabile del trattamento dati a mezzo videosorveglianza.

Per la gestione, lo stesso, si avvale in qualità di incaricati al trattamento degli operatori in forza all'Ufficio di Polizia Municipale dell'Unione.

2. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.

3. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

4. All'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, gli incaricati al trattamento sono resi edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate

Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 11 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

Art. 12 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavano immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.
3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Geom. Tonini Umberto

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO
F.to TORRI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 03/02/2015

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 03/02/2015

IL SEGRETARIO
F.to CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2015 al 24/01/2015 al n. 10, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 09/01/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE